

FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA

TRIBUNALE FEDERALE

Il Tribunale Federale, composto da

Avv. Sergio LIMONGELLI Presidente

Avv. Paolo CAPITELLI Giudice

Avv. Massimo APRILE Giudice

riunitosi il 17 marzo 2025, in collegamento da remoto tramite Google Meet, all'esito dell'udienza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento instaurato a seguito di ricorso nel procedimento promosso da Centorame Achille contro Comitato Regionale Abruzzo, Federazione Scacchistica Italiana, Consiglio federale, depositato in data 8 dicembre 2024

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con ricorso dell'8 dicembre 2024, il sig. Achille Centorame, assistito dall'avv. Giampaolo Barone, chiedeva l'annullamento dell'Assemblea Regionale dei Giocatori del Comitato Regionale Abruzzo del 9.11.2024, e del relativo verbale, dell'Assemblea Regionale Ordinaria elettiva quadriennale del Comitato Regionale Abruzzo del 9.11.2024 e del relativo verbale, del Verbale del Consiglio Federale del 24.11.2024, limitatamente alle delibere nr. 110/2024 e 111/2024, di tutti gli atti presupposti, conseguenti, connessi e collegati.

Deduceva l'illegittimità delle Assemblee Regionali impugnate per l'omessa pubblicazione dei verbali e delle delibere che non aveva consentito l'esercizio del diritto di difesa. Deduceva l'illegittimità della riapertura dei termini per la presentazione delle candidature alle cariche degli Organismi regionali. Rilevava l'incompatibilità del sig. Andrea Rebeggiani a svolgere la funzione di Presidente dell'Assemblea, essendo candidato alla carica di Delegato dei giocatori. Chiedeva l'illegittimità dell'assemblea per l'irregolare nomina della Commissione scrutinio, da parte del Presidente dell'Assemblea. Rilevava l'omesso controllo delle identità e tesseramenti da parte della Commissione verifica poteri. Rilevava altresì l'esistenza di errore nell'indicazione dei nominativi di due candidati nelle schede elettorali. Con ulteriore motivo deduceva l'illegittimità dell'Assemblea regionale ordinaria elettiva per mancato rispetto del termine di 75 giorni prima

dell'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva, ex art. 71 comma II del ROF e 31, comma V, dello Statuto FSI. Rilevava, quale conseguenza delle dedotte illegittimità, riferibili all'Assemblea Regionale dei giocatori del 9.11.2024, la illegittimità anche della successiva Assemblea Regionale Ordinaria svoltasi in pari data e nella quale il ricorrente era candidato alla carica di Presidente del Comitato Regionale Abruzzo.

Chiedeva, in via cautelare, che fossero sospesi gli effetti delle Assemblee impugnate, e, conseguentemente, fosse disposto ordinato alla Federazione Scacchistica Italiana di posticipare l'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva, già fissata in seconda convocazione per il 15.12.2024.

Chiedeva la condanna delle parti resistenti al pagamento di spese e compensi professionali.

Articolava richieste istruttorie, consistenti nell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dei verbali e delle delibere delle assemblee, nonché delle disposizioni normative ritenute applicabili, e nell'assunzione di prova testimoniale vertente sui fatti descritti nel ricorso.

Il Tribunale federale, con decreto del Presidente del 13.12.2024, ritenuto che, ai sensi degli artt. 31 4° comma CGS e 76, 4° comma, del RGD, non sussistessero gravi motivi che potessero giustificare la sospensione dell'esecuzione delle delibere impugnate, fissava l'udienza del 13.2.2025 per la discussione del procedimento.

Con memoria del 6 febbraio 2025, si costituiva nel procedimento la Federazione Scacchistica Italiana, assistita dall'avv. Giampaolo Torselli, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità, improcedibilità e il rigetto del ricorso, con condanna alle spese del giudizio federale.

Con la memoria, la FSI deduceva, preliminarmente: a) il difetto di legittimazione del ricorrente per l'impugnazione delle delibere del Comitato Federale e degli organi periferici; b) l'inammissibilità del ricorso per mancata allegazione della c.d. prova di resistenza in materia elettorale; c) il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire del ricorrente per l'impugnazione delle delibere; d) l'inammissibilità del ricorso per mancata evocazione in giudizio di almeno un controinteressato; e) l'inammissibilità del ricorso per essere il ricorrente colpito da sanzione disciplinare in corso, erogata dal Giudice Sportivo della FSI. Rilevava, nel merito, l'inammissibilità e l'infondatezza dei motivi di ricorso.

All'udienza del 17 marzo 2025, a seguito di memorie difensive e repliche nei termini concessi dal collegio giudicante, e dopo ampia discussione, il Tribunale provvedeva come da dispositivo letto

in udienza ai sensi dell'art. 80 del Regolamento di Giustizia e Disciplina della FSI, e dichiarava il rigetto delle domande formulate con il ricorso introduttivo, rigettando altresì le reciproche richieste di condanna alle spese per lite temeraria.

Ai sensi dell'art. 80 7° comma, stante la particolare complessità della controversia, fissava il termine di dieci giorni per il deposito della motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ragioni di ordine logico impongono a questo Collegio giudicante di trattare preliminarmente le questioni di rito sollevate dalla difesa della Federazione Scacchistica Italiana, e riguardanti la legittimazione e l'interesse ad agire del ricorrente.

In particolare, è stato preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione attiva del sig. Centorame per l'impugnazione della delibera del Comitato federale del 24.11.2024.

L'art. 52 RGD FSI dispone che “ 1. Spetta agli Affiliati e ai Tesserati e agli altri soggetti legittimati dallo Statuto e dai regolamenti federali il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. 2. L'azione è esercitata soltanto dal titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale”; il successivo art. 76, comma 1, RGD FSI espressamente precisa che “Le deliberazioni dell'Assemblea Federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del Coni, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore Federale, e di affiliati o tesserati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale i quali abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni”.

Al comma 2, lo stesso art. 76 prevede che “Le deliberazioni del Consiglio Federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio Federale, o del Collegio dei revisori dei conti.”

La mancata riproposizione, tra i legittimati ad agire avverso le delibere del Consiglio Federale, dei tesserati titolari di una situazione giuridicamente protetta che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato, porta ad escludere la sussistenza di una legittimazione del sig. Centorame all'impugnazione del verbale del Consiglio federale del 24.11.2024, impugnato limitatamente alle

delibere nr.110 e 111, contenenti il rigetto della richiesta di annullamento delle Assemblee del Comitato regionale Abruzzo del 9.11.2024.

Deve invece riconoscersi la legittimazione del sig. Centorame all'impugnazione delle Assemblee Regionali del 9.11.2024.

La Federazione Scacchistica Italiana, in relazione a tale impugnativa, ha eccepito il difetto di interesse a ricorrere da parte del sig. Centorame, in forza del già richiamato art. 76, 1° comma, che riconosce l'esistenza di una legittimazione nei tesserati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale i quali abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni. Ha rilevato come il sig. Centorame non abbia dedotto alcun pregiudizio diretto o immediato in merito alle deliberazioni delle assemblee impuginate.

Il sig. Centorame ha chiesto l'annullamento dell'Assemblea Regionale dei Giocatori del Comitato Regionale Abruzzo del 9.11.2024, e dell'Assemblea Regionale Ordinaria elettiva quadriennale del Comitato Regionale Abruzzo del 9.11.2024, nella quale il ricorrente era candidato quale Presidente del Comitato Regionale, ed è risultato non eletto. La richiesta di annullamento dell'Assemblea Regionale Ordinaria del 9.11.2024, viene motivata quale conseguenza diretta dell'annullamento della precedente Assemblea dei Giocatori, nella quale sono stati eletti i delegati dei giocatori che hanno poi partecipato con diritto di voto all'Assemblea ordinaria. Questo collegamento tra le due assemblee consente di ritenere che il sig. Centorame, candidato non eletto alla carica di Presidente, fosse titolare di una situazione giuridicamente protetta, e possa aver subito un pregiudizio diretto ed immediato dall'Assemblea dei giocatori; consente conseguentemente di riconoscere la sua legittimazione attiva e l'esistenza di un interesse a ricorrere. Il principio generale è quello posto dall'art. 75 del RGD: "Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell'ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale Federale."

Venendo all'esame del merito del ricorso, limitatamente all'impugnazione delle Assemblee Regionali del 9.11.2024, il Tribunale ritiene che lo stesso sia infondato e vada rigettato, in relazione a tutti i motivi in esso contenuti.

Con il primo motivo viene dedotta la violazione del diritto di difesa, per la mancata pubblicazione e trasmissione dei verbali del 9.11.2024. In proposito si deve rilevare come la norma dell'art.42 del

R.O.F. che prevede che : "Il Segretario ha il compito di redigere il verbale dell'Assemblea, di sottoscriverlo, di depositarlo, unitamente a tutti gli altri Atti dell'Assemblea, entro 30 giorni dalla data della medesima presso la sede della Federazione, ove rimarrà a disposizione degli Affiliati, i quali potranno prenderne visione in ogni momento", debba raccordarsi con la disposizione dell'art. 69 del R.O.F. che, con riferimento alle Assemblee regionali dei Giocatori, prevede che "Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, deve essere trasmesso alla Segreteria federale entro quarantotto ore dal termine dell'Assemblea. Per quanto non diversamente previsto dallo Statuto o dal presente R.O.F., devono intendersi applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'organizzazione e lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva."

Da tali disposizioni non risulta l'esistenza di un obbligo della Segreteria di pubblicazione del verbale, ma lo stesso deve comunque essere messo a disposizione degli aventi diritto. Se è plausibile che tra i soggetti titolari di un diritto all'accesso ai verbali delle Assemblee Regionali possano annoverarsi anche i tesserati aventi un interesse qualificato, deve comunque ritenersi come la illegittima negazione dell'accesso non comporti automaticamente l'annullamento dell'atto amministrativo al quale il documento è collegato, qualora si ritenga che il diniego non abbia inciso sulla tutela dei diritti dell'interessato. Il sig. Centorame ha partecipato sia all'Assemblea dei giocatori sia a quella Ordinaria elettiva del 9.11.2024 ed ha formulato articolati motivi di impugnazione che sono stati integrati, a seguito della pubblicazione del verbale dell'Assemblea da parte del Comitato Regionale Abruzzo, con la memoria del 7.2.2025. Non si può ritenere pertanto che, nel caso in esame, la mancata pubblicazione o trasmissione dei verbali delle assemblee possa avere pregiudicato l'esercizio della tutela giurisdizionale del ricorrente, e che pertanto possa costituire motivo di annullamento delle Assemblee.

Con il secondo motivo, il sig. Centorame deduce l'illegittimità della riapertura delle candidature, conseguente alla nomina del Commissario ad acta del Comitato regionale Abruzzo, avv. Domenico Zibellini, e all'onere allo stesso assegnato di convocare le Assemblee regionali elettive entro il 9.11.2024. Il motivo è palesemente infondato. L'art. 69 del R.O.F. disciplina le modalità di convocazione delle Assemblee regionali dei giocatori, e dei termini per la presentazione delle candidature. I poteri conferiti al Commissario ad acta afferivano esplicitamente alla convocazione delle assemblee regionali, e non potevano che essere adempiuti nel rispetto della disciplina dettata

dal Regolamento Organico Federale, ed in particolare dell'art. 69 che prevede al comma 6 che "Possono candidarsi per l'elezione a Delegato Regionale i giocatori e le giocatrici in possesso dei requisiti previsti per aver diritto a voto. La candidatura deve essere presentata per iscritto al Presidente del Comitato Regionale o al Delegato Regionale, entro il termine di giorni 10 antecedenti alla data dell'Assemblea". La fissazione di un nuovo termine per la presentazione delle candidature a delegato dei giocatori deve considerarsi legittima e ossequiosa della disciplina prevista dal ROF.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge derivante dalla incompatibilità del sig. Andrea Rebeggiani a svolgere le funzioni di Presidente dell'Assemblea, essendo anche candidato alla carica di delegato dei giocatori. Anche questo motivo è infondato.

Va rilevato, prima di tutto, che nel verbale dell'Assemblea dei giocatori del 9.11.2024, si dà atto che "il sig. Rebeggiani, eletto Presidente dell'Assemblea, ritira la propria candidatura da Delegato dei giocatori". E' stata così rimossa, prima di dare inizio alle operazioni elettorali, la causa della incompatibilità, tale definita con il ricorso introduttivo. Rilievo assorbente peraltro acquisisce il richiamo al "principio di strumentalità delle forme, che, in correlazione con la regola di conservazione delle operazioni elettorali, mira finalisticamente alla stabilità del risultato elettorale nonché al rispetto della volontà espressa dagli elettori. In materia elettorale, in ragione dell'operatività dell'istituto della illegittimità non invalidante, sono rilevanti soltanto le irregolarità sostanziali, influenti, cioè, sulla libera espressione del voto e sulla complessiva attendibilità del risultato finale. Sono invece irrilevanti le irregolarità non sostanziali (così CFA Figc nr. 84 del 24.1.2025 che richiama da ultimo, Cons. Stato, Sez. II, 9 gennaio 2024, n. 316; Cons.Stato, Sez. II, 2 gennaio 2024, n. 51; Cons. Stato, Sez. II, 2 gennaio 2024, n. 53).

Nel procedimento elettorale vige il principio della strumentalità delle forme, così che l'invalidità delle operazioni può essere ravvisata solo quando manchino elementi o requisiti che impediscano il raggiungimento dello scopo cui il medesimo atto è prefigurato, mentre non può comportare l'annullamento delle stesse operazioni la mera irregolarità, ossia quei vizi da cui non derivi alcun pregiudizio per le garanzie e alcuna compressione della libera espressione del voto; tale principio deve essere applicato congiuntamente con quello di conservazione delle operazioni elettorali a tutela del risultato elettorale. I rilievi di irregolarità sollevati dal ricorrente non si sollevano da

ragioni meramente formali, e non sono pertanto meritevoli di valutazione.

Con il quarto motivo viene denunciata violazione di legge, nello specifico l'art. 69 comma settimo del R.O.F., in quanto la nomina della commissione scrutinio delle votazioni svoltasi nell'assemblea del comitato regionale dell'Abruzzo tenutasi il 9 novembre 2024 è avvenuta da parte del sig. Rebggiani e non dell'avv. Domenico Zibellini che era stato nominato commissario *ad acta* da parte della Federazione. L'argomentazione non ha pregio difensivo. Il vizio dedotto ha natura esclusivamente formale e non inficia la sostanza delle operazioni che sono state svolte. Si osserva al riguardo che il ricorrente non si perita nemmeno di indicare le ragioni per le quali la nomina dei componenti la commissione scrutinio eseguita dal sig. Rebggiani e non dall'avv. Zibellini avrebbe comportato una illegittimità delle attività che poi sono state compiute da detti componenti; illegittimità ed eventuali errori nel computo dei voti che peraltro non vengono ipotizzate, sostanziandosi la censura del ricorrente nella mera prospettazione di un vizio formale. Al riguardo valgono le argomentazioni indicate nella seconda parte della trattazione del terzo motivo.

Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione di legge, nello specifico l'art. 69 comma settimo del R.O.F., in quanto da parte della commissione verifica poteri non sarebbe stato eseguito il dovuto controllo sulle identità e sui tesseramenti dei soggetti che hanno espresso il loro voto nel corso dell'assemblea del comitato regionale Abruzzo del 9 novembre 2024 invocando da tale asserita illegittimità declaratoria di annullamento dell'assemblea stessa. Osserva al riguardo il Tribunale che nell'esposizione del motivo il ricorrente, dopo avere sostenuto che *“è stata del tutto omessa una rigorosa verifica, da parte delle commissioni verifica poteri e scrutinio, delle identità dei soggetti che hanno votato alla predetta assemblea”* adduce a dimostrazione di ciò che *“...risultavano presenti soggetti che non avevano mai partecipato alle precedenti assemblee...”* con la conseguenza che, a detta del ricorrente, le commissioni avrebbero dovuto verificare non solo i documenti d'identità dei partecipanti all'assemblea ma anche il loro tesseramento alla Fsi.

Nei termini in cui è stato proposto il motivo risulta infondato. Si tratta, invero, della prospettazione di situazioni indicate in modo del tutto generico. Non vengono menzionati né il numero dei soggetti che avrebbero partecipato all'assemblea del 9 novembre 2024 senza aver preso parte alle precedenti (a tacer del fatto che non si vede in cosa consisterebbe l'asserita irregolarità della situazione) né i nominativi degli stessi, con la conseguenza che non sono state offerte al giudicante le minime

nozioni per poter valutare la fondatezza della doglianza. Pur nella decisività ai fini del rigetto del motivo di quanto testé indicato rileva il tribunale che non ha pregio difensivo l'ulteriore argomentazione del ricorrente secondo la quale la decisione sull'illegittimità delle operazioni di voto sarebbe subordinata all'acquisizione *ex art. 210 c.p.c.* della *“lista di tutti i soggetti che hanno votato... nonché la documentazione comprovante il tesseramento degli stessi”*.

Il ricorso all'ordine di esibizione previsto dall'art. 210 c.p.c., secondo l'insegnamento della Cassazione (Cass. Civ. 22516/23) costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio. Nel caso di specie l'esistenza dei tesseramenti avrebbe potuto essere verificata consultando il sito della Federazione. Il tutto, peraltro, in una situazione di assoluta incertezza posto che non è stato indicato alcun nominativo di soggetti che non avrebbero avuto titolo per partecipare all'assemblea ed esprimere il proprio voto. Di talché la richiesta si connota per il suo carattere meramente esplorativo e volto a sopperire a carenze assertive e probatorie.

Con il sesto motivo si deduce violazione di legge per errore dei nominativi di due candidati contenuti nelle schede predispose per la votazione. Si tratta del candidato Antonio Civitareale il cui nome nella scheda è stato indicato come Antonino (invece che Antonio) Civitareale e del candidato Antonino Cecamore che nella scheda è stato indicato come Antonio (invece che Antonino) Cecamore. Il tribunale censura l'assoluta pretestuosità della doglianza trattandosi di vizio del tutto formale e della cui esistenza non è nemmeno stata prospettata la concreta incidenza sulla regolarità delle operazioni di voto. Ritiene peraltro il tribunale che la corretta indicazione del cognome dei due candidati era in grado di impedire qualsivoglia incertezza sulla riferibilità ad un preciso candidato del voto espresso.

Con il settimo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge, nello specifico degli artt. 71 comma secondo del R.O.F. e dell'art. 31 comma quinto dello Statuto della Fsi, per asserita violazione del termine di giorni liberi 75 antecedente la data di svolgimento dell'assemblea nazionale che deve essere rispettato in sede di indizione della stessa. Si osserva al riguardo che la doglianza ha natura prettamente formale, oltre che essere irrilevante. Non viene, infatti, dedotta alcuna conseguenza pregiudizievole che il mancato rispetto di detto termine avrebbe comportato

per gli interessi del ricorrente Centorame.

Con l'ottavo e ultimo motivo viene infine sostenuta l'illegittimità dell'assemblea regionale del comitato Abruzzo del 9 novembre 2024. La richiesta si appalesa essere del tutto immotivata. Nella doglianza non viene esposta alcuna ragione ulteriore rispetto a quelli ai motivi terzo e sesto, richiamati dal ricorrente a sostegno della domanda, per la quale dovrebbe essere annullata l'assemblea. Il rigetto dei suddetti motivi comporta inevitabilmente il rigetto anche dell'ottavo, che sui due precedenti si fonda.

Ritiene il Tribunale che, per la complessità della controversia, non possano ravvisarsi i presupposti per la sussistenza di una lite temeraria alla quale l'art. 56 del Regolamento di Giustizia e Disciplina della FSI subordina la facoltà del Giudice di condannare la parte soccombente al pagamento delle spese di lite in favore dell'altra parte. La relativa domanda formulata dalla Federazione deve pertanto essere rigettata.

PQM

Il Tribunale Federale, a definizione del presente giudizio:

- 1) Rigetta il ricorso introduttivo
- 2) Rigetta la domanda di condanna al pagamento delle spese legali

Manda alla segreteria per ogni incombente e per le comunicazioni alle parti.

Milano, 17/27 marzo2025

Sergio Limongelli

Paolo Capitelli

Massimo Aprile